



GRADO

SPIAGGIA E TERME MARINE

BEACH AND SEA SPA

STRAND UND MEERWASSERTHERMEN

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI

Adottato dalla GIT Grado Impianti Turistici SpA

Versione 1 - approvata dal Consiglio di Amministrazione del 08/11/2017

INDICE

ARTICOLO 1 - FINALITÀ	3
ARTICOLO 2 - PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO	3
ARTICOLO 3 - Tipologia degli incarichi esterni	3
ARTICOLO 4 - Tipologia contrattuale	3
ARTICOLO 5 - Requisiti professionali richiesti	4
ARTICOLO 6 - Dipendenti di PA	4
ARTICOLO 7 - Principi	4
ARTICOLO 8 - Competenza	4
ARTICOLO 9 - Provvedimento dell'Organo Amministrativo	5
ARTICOLO 10 - Provvedimento dell'Organo Amministrativo – ulteriori contenuti	5
ARTICOLO 11 - Indagine di mercato per importi <u>non</u> superiori ad € 40.000,00	5
ARTICOLO 12 - Affidamento diretto	5
ARTICOLO 13 - Conferimento dell'Incarico	6
ARTICOLO 14 - Obbligo di pubblicità	6
ARTICOLO 15 - Contenuto contrattuale	6
ARTICOLO 16 - Pubblicazione esito procedure di valutazione	7

FINALITÀ

Il presente Regolamento adottato dalla GIT Grado Impianti Turistici S.p.A. (di seguito anche «*GIT S.p.A.*» o «*Società*»), disciplina le modalità di conferimento degli incarichi professionali nel rispetto dei principi di cui alle norme sugli appalti pubblici (in particolare il D.Lgs. 19.04.2017 n. 56 e precedenti).

PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO

Per esigenze cui non si possa far fronte con il personale in servizio, possono essere conferiti incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:

1. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze previste nell'oggetto sociale e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità e sviluppo della Società;
2. la prestazione di norma deve essere di natura temporanea e altamente qualificata in relazione al servizio da rendere;
3. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
4. stante la natura temporanea dell'Incarico, lo stesso non può ritenersi prorogabile se non limitatamente al completamento di un'attività avviata, e nemmeno rinnovabile, dovendo un nuovo incarico far riferimento ad un nuovo progetto ed essere conferito a seguito di apposita comparazione, salvo che trattasi di prestazioni di natura altamente qualificata ovvero di natura altamente fiduciaria e basata sulle qualità univoche dell'incaricando.

ARTICOLO 1 - Tipologia degli incarichi esterni

Gli incarichi esterni si distinguono in base alle seguenti tipologie:

- a) «*incarico di studio*», avente per oggetto il conferimento di un'attività di studio che si concretizza nella consegna di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte, ovvero nella presentazione di elaborati espositivi dei risultati dello studio;
- b) «*incarico di ricerca*» che presuppone la preventiva definizione del programma di ricerca da parte della Società;
- c) «*incarico di consulenza*» che può assumere contenuto diverso e in genere avere per oggetto la richiesta di pareri ad esperti in materie di interesse della Società;
- d) «*incarico di collaborazione*» non configurabile come studio, ricerca e consulenza.

ARTICOLO 2 - Tipologia contrattuale

Gli incarichi esterni sono affidati e disciplinati mediante le seguenti forme contrattuali:

- a) «*contratto di lavoro autonomo di natura professionale*» quando le prestazioni oggetto dell'Incarico, di natura esclusivamente specialistica, sono rese da soggetti in possesso di partita IVA che esercitano abitualmente attività che siano connesse con l'oggetto delle prestazioni stesse;
- b) «*contratto di lavoro autonomo di natura occasionale*» quando le prestazioni oggetto

dell'Incarico sono rese da soggetti che non svolgono in via abituale attività professionali di lavoro autonomo e che si obbligano a compiere una attività, in modo occasionale ed episodico, con lavoro prevalentemente proprio, in assenza di vincolo di subordinazione e di coordinamento con il committente;

c) «*contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa*» quando le prestazioni oggetto dell'Incarico sono rese da soggetti che non svolgono in via abituale attività professionali di lavoro autonomo e la cui prestazione professionale è caratterizzata dai seguenti elementi:

- assenza di vincolo di subordinazione e autonomia nel rispetto delle linee guida dettate dal committente;
- collegamento funzionale dell'attività di collaboratore con la struttura del committente in quanto concorre alla realizzazione dell'attività economica di quest'ultimo in conformità alle direttive impartite dallo stesso;
- non occasionalità della prestazione che deve essere resa in misura apprezzabile nel tempo (prestazione effettuata in modo regolare e sistematico);
- necessaria prevalenza del carattere personale in termini quantitativi e qualitativi dell'apporto del prestatore rispetto all'impiego di mezzi e/o altri soggetti sempre e cioè che rimanga preminente la sua partecipazione e l'unicità della responsabilità del medesimo;
- non possono essere conferiti incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni meramente ordinarie.

ARTICOLO 3 - Requisiti professionali richiesti

Gli incarichi possono essere conferiti solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione; tale requisito è provato da uno o più dei seguenti elementi:

- titolo di laurea e/o titoli di specializzazione;
- iscrizione all'Albo e anzianità di iscrizione;
- precedenti attività professionali (di carattere autonomo e/o dipendente);
- pregresso svolgimento di attività analoghe con società pubbliche o private;
- pubblicazioni scientifiche;
- pregressi incarichi svolti per GIT S.p.A. e da quest'ultima giudicati positivamente.

In relazione alle peculiarità dell'Incarico, la Società può definire ulteriori criteri di selezione.

ARTICOLO 4 - Dipendenti di PA

In caso di attribuzione di Incarico a persone dipendenti da Pubblica Amministrazione è necessario ottenere il preventivo assenso dell'Amministrazione di appartenenza del prestatore.

ARTICOLO 5 - Principi

Il conferimento degli incarichi esterni deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e pubblicità mediante l'esperimento di procedure comparative.

ARTICOLO 6 - Competenza

Le procedure di conferimento degli incarichi esterni sono di competenza del Direttore. Tale procedura viene espletata previo provvedimento dell'Organo Amministrativo di vertice.

ARTICOLO 7 - Provvedimento dell'Organo Amministrativo

Il provvedimento dell'Organo Amministrativo, da adottarsi nelle forme di legge o dello Statuto, deve dare atto del preventivo avvenuto accertamento che persistono tutte le circostanze e le condizioni di seguito riportate:

- a) l'affidamento dell'Incarico di collaborazione autonoma a soggetti estranei alla Società avviene nel rispetto dei limiti, criteri e modalità previsti dal vigente Regolamento;
- b) l'oggetto della prestazione dell'Incarico corrisponde alle attività istituzionali attribuite dall'oggetto societario;
- c) è stata preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno della Società, attraverso la specifica dichiarazione del Direttore;
- d) per la prestazione oggetto di Incarico sono stati preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso.

ARTICOLO 8 - Provvedimento dell'Organo Amministrativo - ulteriori contenuti

Il provvedimento dell'Organo Amministrativo deve inoltre contenere:

- a) l'indicazione dei requisiti di qualificazione, competenza ed esperienza professionale richiesti nonché le modalità ed i criteri di valutazione;
- b) la precisazione che trattasi o meno di procedura di valutazione comparativa dei *curricula* intesa a verificare i requisiti necessari per l'affidamento dell'Incarico, senza formazione di graduatoria e che l'affidamento dell'Incarico avverrà a favore del candidato che abbia dimostrato di possedere l'ottimale grado di copertura della professionalità richiesta, fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 2.

Nel caso non si tratti di procedura di valutazione comparativa essa va adeguatamente motivata.

ARTICOLO 9 - Indagine di mercato per importi non superiori ad € 40.000,00

Per importi non superiori ad Euro 40.000,00, ferma restando la richiesta dei requisiti di cui all'articolo 3, l'Incarico professionale può essere conferito direttamente all'esito di un'informale indagine di mercato, con facoltà di interpellare (laddove sia ritenuto opportuno con le esigenze di funzionalità ed economicità aziendale), in forma semplificata ma comunque scritta, più soggetti dotati dei requisiti necessari ed individuati, di volta in volta, secondo i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ovvero iscritti in apposito elenco della Società quale risposta alla generica richiesta di manifestazione di interesse professionale pubblicata dalla GIT S.p.A. periodicamente.

ARTICOLO 10 - Affidamento diretto

Gli incarichi possono essere conferiti, in via diretta, senza l'esperimento di procedure comparative, con particolare riferimento alla motivazione e con l'osservanza di tutte le altre

disposizioni del presente articolo, qualora ricorrano le seguenti situazioni:

- a) nella misura strettamente necessaria, quando l'urgenza, risultante da eventi imprevedibili per la Società, non risulta compatibile con i termini imposti dall'esperimento di procedure comparative;
- b) per attività comportanti prestazioni specialistiche non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità, alle conoscenze e qualificazioni del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- c) a seguito di svolgimento di precedente procedura comparativa, quando, per qualsiasi motivo, l'individuazione dell'incarico non abbia avuto luogo, purché non siano modificate le condizioni dell'iniziale proposta di Incarico;
- d) quando si tratti di attività complementari, non comprese nell'Incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso;
- e) necessità di avvalersi di prestazioni professionali altamente qualificate e/o di comprovata specializzazione universitaria per la realizzazione di progetti ed iniziative per i quali le scadenze previste per la realizzazione delle attività non permettano di effettuare procedure selettive per l'individuazione degli incaricati.

Il soggetto incaricato in via diretta, fermi restando i requisiti previsti dal presente regolamento, deve comunque possedere un'esperienza e professionalità attinente e adeguata rispetto allo specifico Incarico desumibile dal *curriculum*. Dovranno essere comunque garantiti e verificati i principi di congruità ed economicità.

ARTICOLO 11 - Obbligo di pubblicità

All'indizione della procedura di valutazione comparativa viene assicurata pubblicità minima mediante la pubblicazione del relativo Avviso sul sito *web* della Società per un periodo non inferiore a giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi.

ARTICOLO 12 - Conferimento dell'Incarico

Sulla base delle risultanze della procedura comparativa di valutazione svolta della quale viene redatto un sintetico verbale, il Direttore propone all'Organo Amministrativo il conferimento dell'Incarico a cui dovrà essere allegato lo schema di disciplinare/contratto.

ARTICOLO 13 - Contenuto contrattuale

Il contratto di conferimento dell'Incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione:

- ◆ della durata presunta che deve essere commisurata all'entità del progetto;
- ◆ del luogo di espletamento dell'Incarico;
- ◆ dell'oggetto che deve rispondere ad obiettivi e progetti specifici della Società conferente;
- ◆ dei tempi della prestazione e delle eventuali penalità;
- ◆ delle responsabilità dell'Incaricato in relazione alla realizzazione dell'attività;
- ◆ dei profili inerenti la proprietà dei risultati;
- ◆ delle modalità di realizzazione delle prestazioni professionali. In particolare i contratti di

collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento da parte di GIT S.p.A.; non possono tuttavia prevedere termini di orario o vincoli di subordinazione.

- ♦ del compenso.

ARTICOLO 14 - Pubblicazione esito procedure di valutazione

I provvedimenti relativi agli incarichi affidati mediante procedura di valutazione sono pubblicati sul sito *web* della Società riportando i dati anagrafici (cognome e nome, luogo e data di nascita) del soggetto percettore nonché l'oggetto dell'incarico e il relativo compenso nel rispetto della normativa sulla trasparenza e sull'anticorruzione.

GIT GRADO IMPIANTI TURISTICI SPA

